Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 164

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA* — Roma - Venerdì, 17 luglio 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1340.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1341.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — È convertito in legge il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1342.

**Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette, con le seguenti modificazioni:

Agli articoli 6, 9 e 10 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 6. — L'Amministrazione dei monopoli acquisterà le cartine e i tubetti occorrenti per il consumo ai prezzi che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

« Art. 9. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di acquistare, istituire e gestire fabbriche di cartine e tubetti per sigarette ».

« Art. 10. — Dalla entrata in vigore della presente legge nessuna nuova fabbrica di cartine e tubetti per sigarette può essere impiantata, senza l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1343.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XV, e destinato alla preparazione del cognac.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XV e destinato alla preparazione del cognac.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1344.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione della imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1345.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1936-XIV, n. 1346.
**Norme a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere più efficiente l'attività del credito agrario in Sardegna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso all'Istituto di credito agrario per la Sardegna un contributo di L. 1.500.000 annue, per la durata di anni 10.
Il predetto contributo è destinato ad aumento del patrimonio dell'Istituto e, in caso di cessazione di questo, sarà restituito all'erario dello Stato.

Art. 2. — Le annualità del contributo di cui all'articolo precedente faranno carico ad apposito capitolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio 1935-36.
Il Ministro per le finanze, su richiesta del Ministro proponente, è autorizzato a provvedere alla conseguente variazione di bilancio.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 375, foglio 57.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1936-XIV, n. 1347.
**Provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di imprimere il maggiore impulso alle ricerche ed alle coltivazioni minerarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Senza pregiudizio di quanto dispongono il R. decreto 27 luglio 1927, n. 1443, in ordine alla ricerca e coltivazione delle miniere, ed il R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, sull'approvvigionamento dei prodotti minerari, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, per i quali i lavori non siano stati iniziati nei termini prescritti, o siano sospesi senza l'autorizzazione ministeriale preveduta dall'art. 26 del suddetto R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, o non siano condotti con mezzi adeguati alla natura ed importanza del giacimento, cessano di avere vigore.
La dichiarazione di decadenza relativa è fatta, entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 2. — Entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato al distretto minerario competente il programma di lavori che ciascun concessionario intende svolgere nell'anno successivo.
Il capo del distretto minerario può, non oltre il mese di febbraio, disporre varianti al programma suddetto. Decorso detto termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi, s'intende approvato.
Contro le determinazioni del capo del distretto, è ammesso ricorso, nel termine di giorni trenta, al Ministro per le corporazioni che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.
La mancata presentazione del programma di lavori o la inosservanza di esso può costituire causa di decadenza ai termini dell'art. 40 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3. — Ai provvedimenti di revoca dei permessi di ricerca si applica la disposizione dell'art. 9, comma 4, del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ed a quelli di revoca delle concessioni la disposizione dell'art. 41, comma 2, dello stesso Regio decreto.
Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 375, foglio 58.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1348.
**Ripartizione degli Uffici del Ministero delle colonie.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1936-XIV, n. 358, relativo alla ripartizione degli Uffici del Ministero delle colonie;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministero delle colonie è ripartito nei seguenti Uffici:
Direzione generale per l'Africa Orientale;
Direzione generale per l'Africa Settentrionale;
Direzione generale per gli affari generali, gli studi e la propaganda;
Direzione generale del personale;
Ufficio legislativo;
Ufficio militare.

Art. 2. — La ripartizione degli affari e dei servizi tra i vari Uffici e la suddivisione di questi sono stabilite con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 3. — Le precedenti disposizioni in materia sono abrogate.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 375, foglio 53.* — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1936-XIV.
**Nomina del rag. Viglino Arnaldo a membro della Corporazione vitivinicola.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934 che costituisce la Corporazione vitivinicola;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1936, con il quale il rag. Ferme Walter, membro della Corporazione vitivinicola in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del rag. Viglino Arnaldo a membro della Corporazione vitivinicola quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa in sostituzione del rag. Ferme Walter;

Decreta:

Il rag. Viglino Arnaldo è nominato membro della Corporazione vitivinicola quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa, in sostituzione del rag. Ferme Walter.

Roma, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2848)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1936-XIV.
**Nomina del rag. Walter Ferme a membro della Corporazione orto-floro-frutticoltura.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934 che costituisce la Corporazione dell'orto-floro-frutticoltura;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936 con il quale il rag. Ferme Walter, membro della Corporazione viti-vinicola, in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa è stato confermato nella carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del rag. Ferme Walter a membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura quale rappresentante dei lavoratori del commercio dei prodotti orto-floro-frutticoli e loro derivati in sostituzione del dott. Basile Giannini Raffaele;

Decreta:

Il rag. Ferme Walter, membro della Corporazione viti-vinicola cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti orto-floro-frutticoli e loro derivati in sostituzione del dott. Basile Giannini Raffaele.

Roma, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2849)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 giugno 1936-XIV.
**Nomina del dott. Vittorio Agnoli a membro del Consiglio della Corporazione della chimica.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934, che costituisce la Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934, con il quale il signor Edoardo Cagli è nominato membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria degli acidi organici e dei prodotti chimici organici;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Vittorio Agnoli a membro della Corporazione della chimica in sostituzione del signor Edoardo Cagli, deceduto;

Decreta:

Il dott. Vittorio Agnoli è nominato membro del Consiglio della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria degli acidi organici e dei prodotti chimici organici, in sostituzione del signor Edoardo Cagli.

Roma, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2830)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.
**Nomina dell'on. Alessandro Alessandrini a membro del Comitato corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 27 febbraio 1935, con il quale il comm. Arnoldo Galliani, membro della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza degli essiccatoi cooperativi, è nominato membro del Comitato corporativo per la disciplina della attività produttiva serica nei suoi vari settori;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1936, con il quale l'on. Alessandro Alessandrini, è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili, in sostituzione del comm. Arnoldo Galliani, dimissionario;

Decreta:

L'on. Alessandro Alessandrini, membro della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica nei suoi vari settori, in sostituzione del comm. Arnoldo Galliani.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2833)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.
**Nomina dell'avv. Corrado Crisanti a membro della Corporazione delle costruzioni edili.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934, che costituisce la Corporazione delle costruzioni edili;
Visto il proprio decreto 26 giugno 1936-XIV, con il quale l'onorevole ing. Augusto Cro, membro della Corporazione delle costruzioni edili, in rappresentanza dei lavoratori per la proprietà edilizia, cessa dal rappresentare tale categoria professionale, assumendo nella stessa Corporazione la rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei materiali da costruzione;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina dell'avv. Corrado Crisanti a membro della Corporazione delle costruzioni edili in sostituzione dell'onorevole ing. Augusto Cro;

Decreta:

L'avv. Corrado Crisanti è nominato membro della Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante dei lavoratori per la proprietà edilizia, in sostituzione dell'on. ing. Augusto Cro.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2831)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.
**Nomina dell'on. Giannantonio Ettore a membro della Corporazione del vetro e della ceramica.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934, che costituisce la Corporazione del vetro e della ceramica;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936, con il quale l'on. Giannantonio Ettore, membro della Corporazione della zootecnia e della

pesca, in rappresentanza dei lavoratori del commercio del bestiame, è stato confermato nella carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina dell'on. Giannantonio Ettore a membro della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa, in sostituzione del rag. Ciciotti Mario;

Decreta:

L'on. Giannantonio Ettore, membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione suddetta, in sostituzione del rag. Ciciotti Mario.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:* MUSSOLINI.

(2832)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.
**Nomina del rag. Luciano Gottardi a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934 che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1936-XIV con il quale l'on. Ettore Giannantonio, membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori del commercio del bestiame, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del vetro e della ceramica;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del rag. Luciano Gottardi a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in sostituzione dell'on. Ettore Giannantonio;

Decreta:

Il rag. Luciano Gottardi è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio del bestiame in sostituzione dell'on. Ettore Giannantonio.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:* MUSSOLINI.

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1936-XIV.
**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana presentate dalla rappresentanza, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazione sulla vita « Danubio ».**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazione sulla vita « Danubio » intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, in sostituzione di quelle attualmente in vigore, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazioni sulla vita « Danubio »:

*a*) Tariffa II, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato o al più tardi al compimento dell'85° anno di età;

*b*) Tariffa V, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente in caso di premorienza;

*c*) Tariffa IVA, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se a tale epoca entrambi gli assicurati sono in vita o, in caso di premorienza, immediatamente alla morte di uno degli assicurati;

*d*) Tariffa VU, relativa all'assicurazione ad effetti multipli a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato o immediatamente, in caso di premorienza, e di un altro capitale pagabile all'epoca predetta in caso di vita dell'assicurato.

Roma, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Ministro:* LANTINI.

(2816)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1936-XIV.
**Approvazione di quattro nuove tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1° Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile dal 60° anno di età, qualora l'assicurato sia in vita e valido a tale epoca, o prima, in caso di invalidità permanente e totale, ragguagliata all'intero importo se l'invalidità si verifica dal 30° anno di età in poi e ad importo ridotto se se verifica dal 21° al 30° anno;

2° Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile dal 60° anno di età, qualora l'assicurato sia in vita e valido a tale epoca, o prima, in caso di invalidità permanente e totale, ragguagliata all'intero importo se l'invalidità si verifica dal 30° anno di età in poi e ad importo ridotto se si verifica dal 21° al 30° anno;

3° Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, con controassicurazione, di una rendita differita pagabile dal 60° anno di età, qualora l'assicurato sia in vita e valido a tale epoca, o prima, in caso di invalidità permanente e totale, ragguagliata all'intero importo se l'invalidità si verifica dal 30° anno di età in poi e ad importo ridotto se si verifica dal 21° al 30° anno di età, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza, prima della decorrenza della rendita;

4° Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, con controassicurazione, di una rendita differita pagabile dal 60° anno di età, qualora l'assicurato sia in vita e valido a tale epoca, o prima, in caso di invalidità permanente e totale, ragguagliata all'intero importo se l'invalidità si verifica dal 30° anno di età in poi e ad importo ridotto se si verifica dal 21° al 30° anno, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza prima della decorrenza della rendita.

Roma, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Ministro:* LANTINI.

(2817)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1936-XIV.
**Determinazione dell'aliquota di tassa scambio nelle importazioni del legname resinoso destinato alla fabbricazione della cellulosa.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname da opera;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1934, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1936, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di L. 0,15 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministero delle finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: Di Revel.

(2886)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 14 luglio 1936-XIV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale italiana.

(2887)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato per l'esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Orco in provincia di Torino.**

Con decreto Ministeriale 6 luglio 1936-XIV, n. 2005-2390, sono stati approvati gli elenchi e le relative planimetrie dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Orco, in base al progetto 7 settembre 1925, compilato dal soppresso Dipartimento forestale di Torino.

(2860)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari delle industrie tessili friulane di Gorizia.**

Con decreto Reale 8 giugno 1936-XIV, il termine assegnato al cav. dott. Bruno Illini, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari delle industrie tessili friulane di Gorizia, è stato prorogato al 31 agosto 1936-XIV.

(2834)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Avviso di annullamento di marchio di fabbrica.**

Il marchio di fabbrica n. 50258 registrato il 5 febbraio 1935, al nome della S.A.G.A. (Società acque gasate e affini) a Milano, compreso nell'elenco n. 3-4, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1935-XIII, n. 145, è stato annullato in seguito a rinuncia fatta dalla titolare a mezzo dell'avv. Pietro Barbieri di Milano, con dichiarazione del 5 febbraio 1936, notificata dal Ministero delle finanze, Aziende patrimoniali dello Stato, con lettera del 13 febbraio 1936, n. 1426.

Roma, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV

*Il direttore*: A. Zengarini.

(2857)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale dell'Industria

Ufficio impianti industriali.

**32° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630 e 28 settembre 1934, n. 1764.**

Industria metallurgica.

1602. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la S. A. Acciaierie Ferriere Trafilerie Cravetto, con sede in Verrés, è autorizzata ad installare in Donnaz un nuovo impianto per la fabbricazione di leghe speciali.

1603. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la ditta Ettore Nassetti, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire una piccola fonderia per alluminio e sue leghe.

1604. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Ditta Fontanini Augusto, con sede in Udine, è autorizzata ad installare, nella propria fonderia, una macchina per la fusione a pressione meccanica.

1605. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, con il quale la Ditta Botto Federico di Cuorgnè, è autorizzata ad installare 2 forni a nafta e ad ampliare i locali del proprio reparto fonderia.

1606. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Società Italiana Pirelli con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Bicocca-Niguarda un laminatoio per la lavorazione dell'alluminio e sue leghe.

1607. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, con il quale la ditta Giulio Maffiolini dei Fratelli Meschia, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento, una trancia automatica.

1608. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, con il quale la società in nome collettivo Rigamonti & C. con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento, 2 presse, 1 trancia ed un laminatoio.

1609. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, con il quale la Ditta Maestri Romeo con sede in Milano, è autorizzata ad installare n. 3 macchine per la fabbricazione di punti metallici e fermagli per maglierie, nel proprio stabilimento.

1610. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, con il quale la ditta Mollificio Angelo Cagnola con sede in Lissone è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di molle.

1611. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, con il quale la S. A. Italiana Macchine da Cucire, con sede in Pavia, è autorizzata a fabbricare, nel proprio stabilimento di Pavia, i seguenti pezzi per le macchine da cucire, di sua produzione: piedini, morsetti, stringiago, rulli temperati e rettificati, bussole speciali temperate e rettificate, grippe, spolini, motorini a mano.

Industria chimica.

1612. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Società Anonima Gaslini con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Viterbo adibito alla estrazione dell'olio dalle sanse di olivo, anche per la spremitura di semi nazionali.

1613. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Società Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Formia, adibito alla estrazione dell'olio dalle sanse di ulivo anche alla spremitura di semi nazionali.

1614. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Società Anonima Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Marta (Viterbo) adibito alla estrazione dell'olio dalle sanse di ulivo, anche per la spremitura di semi nazionali.

1615. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Società Anonima Caslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Gioia Tauro (Reggio Calabria) adibito all'estrazione dell'olio dalle sanse di olivo, anche per la spremitura di semi nazionali.

1616. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la S. A. Oleificio del Garda con sede in Toscolano è autorizzata ad adibire il proprio stabilimento di Toscolano alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per la estrazione dell'olio dai semi nazionali.

1617. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale l'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale 8 luglio 1935, alla Società Nazionale dell'Alluminio, in Milano, ad allestire in Venezia Porto Marghera uno stabilimento per la produzione di ossido di alluminio

è trasferita a favore della Società Industria Nazionale Alluminio, I. N. A. in Milano, la quale è autorizzata ad ampliare lo stabilimento stesso entro i limiti della richiesta già avanzata a tale scopo dalla Società Nazionale dell'Alluminio.

1618. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la « Ammonia e Derivati » Società generale per i Prodotti Azotati Sintetici con sede in Milano è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di S. Giuseppe di Cairo (Savona) un impianto per la produzione dell'etilene e derivati (glicole etilenico ed alcool etilico).

1619. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la Industria Resine Italiane S. A. con sede in Roma, è autorizzata ad allestire degli impianti mobili per la estrazione dell'essenza di trementina e della colofonia dalle resine naturali.

1620. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la S. A. La Magona d'Italia con sede in Firenze è autorizzata a ricostruire ed ampliare l'impianto per la fabbricazione dell'acido solforico esistente presso il proprio stabilimento di Portovecchio di Piombino.

1621. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV col quale la S. A. Boracifera di Larderello con sede in Firenze è autorizzata ad allestire in Larderello (Pisa) un impianto per la produzione del borato di rame.

1622. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la Officina Organizzazione Ricerche Applicazioni Chimiche del dott. Giuseppe Brunero con sede in Corbiglia (Torino) è autorizzata ad allestire in Corbiglia un laboratorio per la fabbricazione di prodotti chimici, ad uso domestico, industriale, chimico e militare.

1623. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la ditta Industria Elettrochimica di Camillo Allione con sede in San Remo è autorizzata ad allestire in San Remo due celle elettrolitiche per la produzione di ipoclorito sodico.

1624. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della Ditta Cotonificio Valle di Susa con sede in Torino intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire presso il proprio stabilimento di Rivarolo Canavese un impianto per la produzione di ipoclorito sodico elettrolitico, non è accolta.

1625. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della Ditta Eredi Antonio Negrinelli con sede in Iseo (Brescia) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Marone un impianto per la calcinazione della dolomite non è accolta.

INDUSTRIA TESSILE.

1626. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Ditta Stucchi Edoardo con sede in Lurate Caccivio (Como) è autorizzata a sostituire nel proprio stabilimento di trattura della seta in Gabbiate n. 80 bacinelle (di cui 20 a 7 capi e 60 a sei capi) con 40 bacinelle a 12 capi.

1627. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Tarolo Antonio, con sede in Rovigo, Frazione di Borsea, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un impianto per la produzione di spaghi e cordette di canapa, non è accolta.

1628. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della Società Anonima Canapificio del Reno con sede in Bologna intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Borgo Panigale non è accolta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1629. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Ditta Carmine Coppola fu Catello, con sede in Castellammare di Stabia, è autorizzata a riattivare il cantiere navale di sua proprietà.

1630 — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Società Rabotti e Solmi con sede in Torino è autorizzata a fabbricare complessi parti ed accessori per equipaggiamenti elettrici per auto, moto, avio, cicli.

1631. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Fratelli Jachia, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per dedicarsi alla costruzione di gassogeni per autovetture e alla lavorazione della lamiera per carrozzeria di autovetture; non è accolta.

1632. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale il decreto Ministeriale 12 febbraio 1936 è revocato e la ditta ing. Girlando Emanuele con sede in Torino è autorizzata a costruire nella propria officina fari e fanalini-targa per autoveicoli e motocicli.

1633. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la S. A. Lancia con sede in Torino, è autorizzata a riorganizzare il proprio reparto carrozzeria.

INDUSTRIA DEL MATERIALE ELETTRICO E DEI MEZZI RADIO.

1634. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della Società in Accomandita Semplice Fabbrica Italiana Elettrodi Torino (F.I.E.T.) con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire un impianto per la produzione di elettrodi per saldatura non è accolta.

1635. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la domanda della ditta ing. Raul Trionfo con sede in Genova intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di elettrodi ad arco non è accolta.

1636. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la domanda dei signori Boris Ervitz e Luigi Pinelli promotori di una costituenda Società con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di lampadine elettriche nane e speciali a bassa tensione non è accolta.

1637. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. I.M.I.T.A. (Impresa Migliori Impianti Telefonici Automatici) con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per la costruzione di apparecchiature telefoniche ad alta frequenza ad onde guidate e del genere non è accolta.

INDUSTRIA DEL VETRO.

1638. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la Vetreria Artistica - Soc. Ind. fra Maestri e Vetrai con sede in Murano (Venezia) è autorizzata a costruire nel proprio stabilimento di Murano un forno fusorio della capacità di kg. 500 di vetro fuso per fabbricare i tubini di vetro, campane e vaschette per lumi a petrolio.

1639. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Lorenzo & Ottavio Ancilli con sede in Poggibonsi (Siena) intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nella propria vetreria una macchina soffiatrice semiautomatica per bottiglie non è accolta.

1640. — Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. Produzione Esportazione Conterie Costantini-Vistosi-Camozzo con sede in Murano (Venezia) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Murano un nuovo impianto per la produzione delle conterie ed articoli similari non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1641. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale la Ditta Fratelli Boschi, con sede in Giovi (Arezzo), è autorizzata ad ampliare la propria cartiera di Giovi (Arezzo), mediante l'installazione di un nuovo impianto per la macerazione a freddo della paglia, e ad apportare alcune modifiche al macchinario esistente.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1642. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1936-XIV, col quale la Ditta Volante Luigi Enrico, esercente una fabbrica di ghiaccio artificiale in Domodossola, è autorizzata ad ampliare detta fabbrica, mediante l'installazione di nuovo macchinario, tutto di produzione nazionale.

1643. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale il Comune di S. Colombano al Lambro (Milano), è autorizzato ad allestire, presso il locale Macello comunale, un impianto frigorifero, esclusa la produzione di ghiaccio.

1644. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale il decreto Ministeriale 31 marzo 1936-XIV, è revocato e la Ditta Salomone Francesco Santo, con sede in Albenga è autorizzata ad ampliare il proprio impianto frigorifero di Albenga.

1645. — Decreto Ministeriale 29 giugno 1936-XIV, col quale il comune di Pavia, è autorizzato ad esercire un nuovo frigorifero per il raffreddamento delle celle annesse al nuovo pubblico Macello.

(2855)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI VICENZA

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1936-XIV, n. 3195, col quale approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico chirurgo condotto per la provincia di Vicenza, bandito nel 1935;

Vista la dichiarazione di pari data e numero dei vincitori del concorso stesso;

Visto che il dott. Brunello Gio. Batta con nota 15 giugno 1936, intestata al podestà di Tezze, partecipava di non potere accettare la nomina;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Dichiara il dott. Pontivi Giovanni, residente in Grancona, vincitore del concorso al posto di medico-chirurgo condotto del comune di Tezze.

Vicenza, addì 6 luglio 1936 - Anno XIV

*Il Prefetto.*

(2880)

## REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

**Graduatoria generale dei concorsi a posti di medico condotto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 aprile 1935-XIII, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formata:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Gaetani dott. Domenico | con punti | 18,83 |
| 2° Ciucci dott. Albino | » » | 18,66 |
| 3° Talamonti dott. Luigi | » » | 17,16 |
| 4° Sonaglioni dott. Antonio | » » | 17,08 |
| 5° Fiorentini dott. Pietro | » » | 16,16 |
| 6° Vissani dott. Giulio | » » | 15,90 |
| 7° Liberati dott. Italo | » » | 15,66 |
| 8° Crisci dott. Alfonso | » » | 14,41 |
| 9° Pierucci dott. Stanislao | » » | 14,33 |
| 10° Peretti dott. Lucio | » » | 13,91 |
| 11° Egidi dott. Francesco | » » | 12,50 |
| 12° Calvaresi dott. Armando | » » | 12,25 |
| 13° Corinaldesi dott. Enrico | » » | 12,16 |
| 14° Mircoli dott. Domenico | » » | 12,08 |
| 15° Maricotti dott. Giovanni | » » | 12,00 |
| 16° De Vecchi dott. Giovanni | » » | 10,58 |
| 17° Pignoloni dott. Cesare | » » | 10,50 |
| 18° Geraci dott. Vincenzo | » » | 10,41 |
| 19° Ruggeri dott. Giovanni | » » | 9,66 |
| 20° Leonardi dott. Alfio | » » | 9,50 |
| 21° Santella dott. Matteo | » » | 9,33 |
| 22° Serafini dott. Antonio | » » | 9,16 |
| 23° Santeusanio dott. Renato | » » | 8,83 |
| 24° Mincione dott. Francesco | » » | 7,83 |
| 25° Scarazza dott. Alessandro | » » | 7,58 |
| 26° Virgili dott. Nicola | » » | 6,75 |
| 27° Bovara dott. Mario | » » | 6,33 |
| 28° Caviglia dott. Giuseppe | » » | 5,41 |
| 29° Velenosi dott. Sante | » » | 4,58 |
| 30° Di Matteo dott. Luigi | » » | 4,41 |
| 31° Roberti dott. Luigi | » » | 3,83 |
| 32° Del Bello dott. Balilla | » » | 3,41 |
| 33° Mastroberardino dott. Italo | » » | 3,25 |
| 34° Monelli dott. Alberto | » » | 2,00 |

Ascoli Piceno, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV

*Il prefetto*: FORMICA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna col quale si è approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII;
Visti gli atti del concorso e le disposizioni legislative vigenti;
Tenuto conto delle aspirazioni circa la sede, espresse dai candidati;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati:

1° Gaetani dott. Domenico - Porto d'Ascoli.
2° Ciucci dott. Albino - Fermo.
3° Talamonti dott. Luigi - Fermo.
4° Sonaglioni dott. Antonio - Falerone.
5° Fiorentini dott. Pietro - Montalto Marche.
6° Liberati dott. Italo - Castignano I.
7° Crisci dott. Alfonso - Acquasanta.
8° Pierucci dott. Stanislao - Montefiore dell'Aso II.
9° Peretti dott. Lucio - Castignano II.
10° Egidi dott. Francesco - Monterinaldo.
11° Calvaresi dott. Armando - Massa Fermana.
12° Mircoli dott. Domenico - Torre San Patrizio.
13° De Vecchi dott. Giovanni - Montefalcone Appennino.
14° Pignoloni dott. Cesare - Moresco.
15° Geraci dott. Vincenzo - Roccafluvione II.
16° Santella dott. Matteo - Smerillo.

Ascoli Piceno, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV

*Il prefetto*: FORMICA.

(2863)

## REGIA PREFETTURA DI ASTI

**Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, con sede in Alessandria, del concorso a posti di levatrice condotta vacanti al 30 aprile 1935, nella provincia di Asti;
Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico sulle leggi sanitarie e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Diana Ernesta fu Nicola, orale 49,25; titoli 13,13; totale 62,38.
2. Grasso Risso Rina fu Lorenzo, orale 49; titoli 13,13; totale 62,13.
3. Grassi Eleonora fu Angelo, orale 49; titoli 11,25; totale 60,25.
4. Musso Teresa di Severino, orale 49; titoli 10; totale 59.
5. Cotto Adele di Edoardo, orale 49,25; titoli 8,75; totale 58.
6. Masoero Lucia di Giovanni, orale 48; titoli 8,13; totale 56,13.
7. Gianisco Clelia di Giovanni, orale 47; titoli 7,88; totale 54,88.
8. Gandolfi Lina di Giovanni, orale 46; titoli 7,50; totale 53,50.
9. Rovatti Onorato Iris di Tullio, orale 47; titoli 5,88; totale 52,88.
10. Rivella Ludovica di Giacomo, orale 43; titoli 7,25; totale 50,25.
11. Piccinini Orsolina fu Alfredo, orale 38; titoli 11,25; totale 49,25.

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'Albo delle Prefetture e dei Comuni interessati.

Asti, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

*Il prefetto*: BOLTRAFFIO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il decreto n. 7264, in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, con sede in Alessandria, del concorso per posti di levatrice condotta vacanti al 30 aprile 1935 nella provincia di Asti;
Viste le domande delle concorrenti circa l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono state dichiarate vincitrici del concorso le seguenti candidate:

Diana Ernesta per la condotta di Agliano;
Grasso Risso Rina per la prima condotta di Montegrosso;
Grassi Eleonora per la condotta di Castell'Alfero;
Musso Teresa per la condotta del consorzio Cortazzone-Soglio;
Cotto Adele per la condotta di Asti (zona Valle Tanaro, San Marzanotto, Montemarzo);
Masoero Lucia per la condotta del consorzio Castelnuovo Don Bosco, Passerano-Marmorito;
Gianisco Clelia per la condotta di Frinco;
Gandolfi Lina per la condotta del consorzio Antignano-Celle Enomondo;
Rovatti Onorato Iris per la condotta del consorzio Albugnano-Berzano San Pietro;
Rivella Lodovica per la condotta di Castelnuovo Belbo;
Piccinini Orsolina per la condotta di Calosso.

Si dispone che la sopra trascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

*Il prefetto*: BOLTRAFFIO.

(2842)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.